

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

VENERDI 27 APRILE 1956

(58^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna » (1420) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 639, 641, 642
BOSI	640
CARELLI	640
ROGADEO, relatore	639, 641
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	641, 642

« Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie » (1444) (D'iniziativa dei deputati Bonomi e Miceli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	642, 643
DE GIOVINE, relatore	643
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	643

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Grammatico, Iorio, Menghi, Merlin Umberto, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Schiavi, Sereni e Spezzano.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna » (1420) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incremento della autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROGADEO, relatore. Il disegno di legge che viene presentato al nostro esame tende ad eliminare una disparità di trattamento tra gli

agricoltori di queste zone, disparità che si è verificata a seguito del totale assorbimento delle disponibilità previste dalla legge 25 luglio 1928, n. 1760, con la quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste venne autorizzato a concedere un concorso statale nel pagamento degli interessi e mutui di miglioramento fondiario accordati dagli Istituti di credito agrario. Questo concorso con la legge 27 giugno 1929, n. 1107, venne portato a lire 3,50 per cento per i mutui di miglioramento agrario intesi alla bonifica integrale del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna.

Di queste provvidenze beneficiarono un certo numero di aziende agricole per modo che alla fine del 1952 le disponibilità previste dalla legge n. 1107 del 27 giugno 1929 erano assorbite. Conseguentemente molte altre domande di mutuo a quelle condizioni, istruite favorevolmente dagli Ispettorati agrari furono ammesse in via provvisoria a beneficiare della minore sovvenzione statale di lire 2,50 per cento prevista dalla legge n. 1760 venendosi così a creare una disparità di trattamento per agricoltori della stessa zona motivando reclami e lagnanze.

Ed è proprio per eliminare questa disparità di trattamento che è stato sottoposto al nostro esame questo progetto di legge, inteso ad integrare l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 1107 in modo da consentire la concessione del concorso statale del 3,50 per cento sulle operazioni di mutuo non ancora ammesse alla maggiore sovvenzione.

Il progetto di legge che era stato fatto prima della compilazione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste stornava una uguale cifra prevista dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 992, recante provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalla alluvione, e non utilizzata.

La Commissione finanze e tesoro ha fatto presente la variazione avvenuta nel bilancio ed ha proposto un emendamento.

Ritengo quindi questo disegno di legge opportuno e necessario. Esprimo parere favorevole alla sua accettazione ed invito gli onorevoli colleghi a volerlo approvare insieme al-

l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro tendente a sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente: « Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1 della presente legge si provvederà con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, concernente il fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro provvederà con suo decreto alle occorrenti variazioni di bilanci ».

BOSI. A mio giudizio, sarebbe stato più opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande: ci sono state infatti delle aziende che non avendo provveduto subito a presentare la domanda, hanno fatto scadere il termine. Rilevo poi che nella provincia di Ferrara tra le aziende colpite dalle alluvioni si trovano aziende grandi e piccole, ma in particolar modo grandi aziende. Ora, se in linea generale, non è da escludersi che anche le grandi aziende possano avere bisogno di particolari facilitazioni, nel caso particolare di un provvedimento a favore delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna, una modifica alla legge è necessaria, perchè in queste Provincie, a differenza di quella di Ferrara, si trovano parecchie piccole aziende. Queste aziende hanno presentato centinaia di domande per godere dei benefici previsti dalla legge 1° luglio 1946, n. 31, domande restate inevase per mancanza di fondi stanziati per questa legge. Facciamo quindi un provvedimento che vada soprattutto ad agevolare le piccole aziende, che hanno meno risorse, dando ad esse la precedenza. In tal modo noi faremo un provvedimento che non si riferirà genericamente alla agricoltura ed ai miglioramenti fondiari, ma sarà specificatamente utile a coloro che più urgentemente ne hanno bisogno.

CARELLI. Nel rispondere a quanto ha detto il senatore Bosi, rilevo che noi ci troviamo di fronte ad un settore di bonifica dove la piccola azienda agraria non assume un aspetto particolare, ma si inserisce nel complesso organico delle necessità degli interventi tecnici. La pic-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

58ª SEDUTA (27 aprile 1956)

cola azienda non è un organismo fine a se stessa nei riguardi della bonifica: essa fa parte dell'organismo che comprende le piccole aziende, e allo stesso tempo fa parte di un piano organico di miglioramento agrario e fondiario.

Quanto ha detto il senatore Bosi nei riguardi della legge 215 è una questione che, invece, va risolta in modo diverso, cioè ripristinando le norme della famosa legge 1º luglio 1946, n. 31. Tale legge è stata infatti utilissima e per essa noi ci siamo battuti, ma pare che sia poco simpatica al Ministero dell'agricoltura, tanto che anche in questa occasione essa non è stata affatto tenuta in considerazione.

Di tale legge è stato proposto il ripristino, la sua applicazione in altri particolari settori tecnici e la estensione anche alle zone a piccola proprietà. Essa infatti, contiene disposizioni la cui portata giunge nella sua utilità pratica al piccolo operatore agricolo sia esso mezzadro sia esso coltivatore diretto.

Propongo pertanto di lasciare il disegno di legge in esame così come è stato presentato e di chiedere al Governo di fissare uno stanziamento tale da consentire che si possa applicare alla legge n. 31 in tutta la sua pienezza.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Carelli insiste nel chiedere un nuovo stanziamento per la legge n. 31 e per esso fu formulato anche un apposito ordine del giorno in seduta pubblica, non ho difficoltà a che risulti dal verbale che la nostra Commissione chiede unanimemente e ancora una volta al Governo che la legge 1º luglio 1946, n. 31, abbia un nuovo, congruo stanziamento.

ROGADEO, relatore. Poichè sono state le grandi aziende a fare la domanda per prime, in quanto meglio preparate ed organizzate, penso che non sia necessario includere una particolare clausola. Questo disegno di legge, in definitiva, ha lo scopo di venire incontro ai ritardatari, cioè a quelle aziende che non hanno potuto usufruire della concessione del beneficio perchè hanno presentato oltre i termini la necessaria domanda.

VETRONE, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Io pensavo che su questo disegno di legge non vi dovessero essere

obiezioni perchè in definitiva esso tende ad aumentare lo stanziamento previsto dalla legge 27 giugno 1929, n. 1107. Ma, dal momento che una discussione è sorta, io devo dire che, sia per ragioni tecniche che per ragioni di estetica legislativa dato che questo provvedimento ha carattere eminentemente finanziario, non ritengo opportuno introdurre una norma di carattere diverso. Assicuro comunque il senatore Bosi che sono disposto ad accettare un ordine del giorno nel quale sia trasfusa la norma, che egli avrebbe voluto inserire nel disegno di legge.

Per quanto riguarda la considerazione fatta dal senatore Bosi circa la provincia di Ferrara, voglio soltanto rilevare che con questo provvedimento in effetti non si esaurisce il capitolo dei finanziamenti a favore della provincia di Ferrara; i 25 milioni, in esso preveduti, sono ridotti di 15 milioni, per cui resta uno stanziamento di 10 milioni per soddisfare le esigenze delle aziende danneggiate dalle alluvioni, in base alla legge 5 aprile 1952, n. 992.

Ho da dare poi una risposta al senatore Carelli e agli altri senatori, poichè da tutti i componenti la Commissione si è levato un grido d'allarme, e vorrei dire — sia pure con molto garbo — di protesta nei riguardi del Ministro dell'agricoltura per quanto riflette la legge n. 31. Voglio fare rilevare che, come si apprende da un comunicato del Ministero, — e non potrei fare un'ulteriore dichiarazione fino a che il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri non venga presentato al Parlamento — il piano quinquennale per l'olivicoltura prevede uno stanziamento di 2 miliardi all'anno per ciascuno dei prossimi cinque anni — e richiamo su questo punto la vostra attenzione — per contributi relativi alla mano d'opera impiegata.

Sono certo che il senatore Carelli, che ha sollevato la questione, comprenderà benissimo che in queste parole c'è la legge n. 31.

Non è escluso però che, sulla base della legge n. 31, il finanziamento venga fatto soltanto per il settore dell'olivicoltura, mentre la Commissione vorrebbe che tale finanziamento fosse esteso anche ad altri settori.

Fatte queste brevi considerazioni, dichiaro di essere disposto ad accettare l'ordine del

giorno del senatore Bosi per quanto riguarda le piccole aziende, verso le quali sono particolarmente sensibile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1107, è aumentata di lire 15 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1980-81 inclusi.

(È approvato).

Do ora lettura degli articoli 2 e 3 del disegno di legge che la Commissione di finanza vorrebbe fossero sostituiti da un unico articolo:

Art. 2.

È ridotta della somma annua di lire 15 milioni, per venticinque anni, dall'esercizio finanziario 1956-57, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, ultimo capoverso, della legge 5 luglio 1952, n. 992.

Art. 3.

Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1 della presente legge sarà provveduto con la riduzione disposta dal precedente articolo 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con suo decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione di finanza propone di sostituire queste due articoli con un solo articolo così formulato:

Art. 2.

Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1 della presente legge si provvederà con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finan-

ziario 1956-57, concernente il fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro provvederà con suo decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Come è già stato rilevato, lo stanziamento di 25 milioni è stato ridotto a 10 milioni; i residui 15 milioni sono andati ad incrementare il capitolo 495 del Ministero del tesoro, che riguarda i fondi messi a disposizione per finanziamenti di provvedimenti legislativi in corso. Data questa situazione i 15 milioni bisogna attingerli dal capitolo 495 del Ministero del tesoro, perchè, se noi volessimo attingerli dal relativo capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura, ne troveremmo 10 e non 15.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo dell'articolo 2, proposto dalla Commissione di finanza, sostitutivo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi e Miceli:
« **Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie** » (1444) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi e Miceli: « **Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie** », approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *relatore*. Questo progetto di legge risulta dalla fusione di due proposte di legge di iniziativa, rispettivamente, dei deputati Bonomi, Semeraro, ed altri e dei deputati Miceli, Grifone, ed altri. La Camera dei deputati ha fuso le due proposte in un unico disegno di legge che è oggi sottoposto al nostro esame.

Le particolari avversità atmosferiche e le straordinarie infestazioni parassitarie, avutesi nell'annata agraria 1954-55, hanno causato una diminuzione del prodotto non solo, ma hanno anche dato luogo ad una produzione di qualità deteriore. Tale stato di cose non poteva non incidere sulle condizioni degli affittuari, in quanto la pessima qualità del prodotto ha provocato sul mercato una caduta del prezzo. Gli affittuari delle regioni particolarmente colpite, indicate in questo disegno di legge (Abruzzo e Molise, Campania, Lucania, Puglie, Calabria e Sicilia), si sono pertanto trovati nelle condizioni di dover rispettare i contratti, che stabilivano la consegna di un determinato quantitativo di olio o di olive di ottima qualità, e nello stesso tempo di dovere affrontare l'abbassamento dei prezzi sul mercato. Si può calcolare che la differenza di prezzo tra quello relativo all'annata 1953-54 (annata di buon raccolto e soprattutto di un raccolto soddisfacente dal punto di vista della qualità) e quello relativo all'annata 1954-55 si è aggirata sulle due mila lire.

È stato, quindi, invocato da tutte le parti un provvedimento riduttivo del canone, ed il disegno di legge al nostro esame prevede appunto una riduzione del canone dal venti al trenta per cento, riduzione, d'altro canto, che non rappresenta una novità in quanto il concetto della riduzione per un raccolto al di sotto del cinquanta per cento è previsto anche dalla legge comune.

Il disegno di legge mira, altresì, ad evitare la contestazione giudiziaria ordinaria e rimette alle Commissioni speciali già costituite la risoluzione delle controversie.

Credo che non si debba muovere alcun rilievo a questo principio, che vuole in sostanza favorire soprattutto i piccoli affittuari; e propongo pertanto alla Commissione di approvare rapidamente il disegno di legge.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Io non ho niente da aggiungere a quanto ha detto il senatore De Giovine. Invito anche io la Commissione, data l'urgenza del provvedimento, ad approvarlo senza alcun emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, che saranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, numero 1940, i canoni di affitto anche se relativi a contratti stipulati per un solo anno, riferiti all'annata agraria 1954-55 per la parte convenuta in olive, in olio di oliva o con riferimento ai loro prezzi, sono ridotti di una percentuale dal 20 al 30 per cento, determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agricola sulla base dell'incidenza nella produzione olearia delle particolari avversità atmosferiche e delle straordinarie infestazioni parassitarie.

La riduzione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti di utilizzazione stagionale delle olive, stipulati con coltivatori diretti prima del 31 agosto 1955, relativi alla medesima campagna olivicola.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635, 1636 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 2.

L'affittuario può ripetere dal locatore entro un anno dalla determinazione della Commissione la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge si applica alle indennità per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano, inoltre, le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.